

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **LETTA**

Istituzione della fondazione « Istituto italiano di biotecnologie »

Presentata il 19 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a istituire, nel territorio del comune di Siena, in un *continuum* con la tradizione senese della ricerca nel settore delle scienze della vita, che risale all’inizio del '900, la fondazione « Istituto italiano di biotecnologie ».

Tale istituto si colloca all’interno di quella tradizione, consolidata nei decenni e orientata all’area della ricerca e dello sviluppo nelle biotecnologie, nell’ambito biomedico e clinico, in campo industriale, e nei settori farmaceutico e diagnostico, avviata nel 1904 da Achille Sclavo, scienziato, imprenditore, esperto di sanità pubblica e figura di rilievo nella lotta contro le malattie infettive nonché fondatore, a Siena, dell’Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano.

Inoltre, è opportuno ricordare, all’interno di questo contesto, seguendo la tra-

dizione e la vocazione di questo territorio, la nascita, nel 2005, della fondazione Toscana *Life Science*: fondazione nata a seguito della forte volontà di soggetti istituzionali e imprenditoriali presenti nel territorio di dare vita a un polo scientifico-tecnologico di eccellenza nel settore delle scienze della vita e che oggi è una realtà affermata a livello nazionale e internazionale, comprendendo quaranta aziende con oltre quattrocento dipendenti.

È, quindi, in tale ottica che oggi si chiede di fare un ulteriore passo in avanti, istituendo la nuova fondazione « Istituto italiano di biotecnologie » con lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare le attività di studio e ricerca dei vari enti pubblici e privati nell’ambito delle scienze della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della fondazione « Istituto italiano di biotecnologie »)

1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Toscana, il comune di Siena nonché gli altri comuni della provincia di Siena che intendono partecipare e la fondazione Toscana Life Sciences (TLS) provvedono all'istituzione della fondazione « Istituto italiano di biotecnologie », di seguito denominata « fondazione ».

2. La fondazione, con sede nel territorio del comune di Siena, ha lo scopo di promuovere, di sviluppare e di coordinare le attività di studio e di ricerca dei vari enti pubblici e privati nell'ambito delle scienze della vita.

3. Al fine di cui al comma 2, la fondazione instaura rapporti di collaborazione con organismi omologhi in Italia e all'estero, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti di eccellenza, anche stranieri.

Art. 2.

(Statuto della fondazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, è approvato lo statuto della fondazione.

2. Lo statuto della fondazione individua gli organi dell'istituto, stabilendone la composizione e i compiti.

Art. 3.

(Patrimonio e finanziamento delle attività della fondazione)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

2. La fondazione può avvalersi, altresì, del patrimonio della fondazione TLS, secondo modalità stabilite da un'apposita convenzione stipulata tra i due enti.

3. Le attività della fondazione, oltre che a valere sulle risorse della fondazione stessa, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

4. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di concerto con il Ministro della cultura e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

5. Al fine di costituire il patrimonio della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti a essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla citata fondazione nei due anni successivi alla pubblicazione dello statuto di cui all'articolo 2, mediante modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei rispettivi enti. Con le modalità previste dal citato articolo 2 si provvede ad apportare le necessarie modifiche allo statuto della fondazione al fine di adeguarlo ai principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione delle loro risorse.

Art. 4.

(Organi della fondazione)

1. Al fine di assicurare un rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati:

- a) un commissario unico;
- b) un comitato di indirizzo e regolazione;
- c) un collegio dei revisori dei conti.

2. Il commissario unico, che esercita i poteri di amministratore monocratico, provvede all'avvio delle attività della fondazione entro due anni dalla data della sua nomina ai sensi del comma 1; all'avvio delle attività della fondazione rende conto della gestione svolta nel corso del proprio mandato al comitato e al collegio di cui al citato comma 1, lettere *b)* e *c)*.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo a disposizione, su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al numero massimo di dieci unità di personale. Il commissario unico può, inoltre, avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza italiani e stranieri nonché di università e di enti di ricerca.

Art. 5.

(Finanziamento da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Per la finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata all'emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore non superiore a 100 milioni di euro. Nell'ambito di tale importo, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico della fondazione, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e il tasso di interesse.

2. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla società Cassa depositi e prestiti Spa al commissario unico della fondazione sono versati in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato alla fondazione e costituiscono il patrimonio iniziale della stessa fondazione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2021

e per la durata massima di venti anni, al rimborso alla società Cassa depositi e prestiti Spa dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con propri decreti. Gli interessi di preammortamento dei prestiti contratti o delle anticipazioni, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

4. Le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dalla fondazione.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione di risorse alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0162880